



CONFINDUSTRIA
Veneto


Webinar, 3 luglio 2023

Prime informazioni sul sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)

Elena Bonafè

CONFINDUSTRIA

VENETO EST



Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023,
n. 59

- Regolamento recante:

***Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti
e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***

- pubblicato sulla GU n 126 del 31/5/2023;
- entrato in vigore il 15 giugno 2023;
- prevede tempi di applicazione scaglionati: 18, 24, 36 mesi dall'entrata in vigore.

Il decreto n. 59/2023 definisce:

- i nuovi **modelli cartacei** di
 - registro di carico e scarico
 - formulario di trasporto

dei rifiuti, che dal **15 dicembre 2024** sostituiranno i modelli attualmente utilizzati;

- il **sistema elettronico** di tracciabilità dei rifiuti, ossia il RENTRI, anch'esso da applicarsi a partire dal 15 dicembre 2024 per il primo gruppo di imprese obbligate.

- L'allegato I al decreto contiene il modello di registro di carico e scarico dei rifiuti che dovrà essere utilizzato
 - in formato cartaceo
 - a partire **dal 15 dicembre 2024**

dalle **imprese obbligate a tenere il registro di carico e scarico** ai sensi dell'articolo 190 del d.lgs 152/2006 fino alla data in cui saranno obbligate all'iscrizione (e all'utilizzo) di RENTRI.

- A partire **dal 15 dicembre 2024** il registro di carico e scarico cartaceo
 - sarà **reso disponibile sul portale** del RENTRI (le imprese scaricheranno le pagine in bianco del registro) e
 - continuerà a dover essere **vidimato**, prima della compilazione, dalla CCIAA competente per territorio.
- Le modalità con le quali dovrà essere compilato il nuovo modello di registro saranno definite con decreto direttoriale che ad oggi non è disponibile.
- Fino al 14 dicembre 2024 le imprese continueranno ad utilizzare il modello di registro attualmente vigente (modulo di cui al dm 1° aprile 1998, n. 148).

- L'allegato II al decreto contiene il modello di formulario di trasporto cartaceo che
 - verrà **generato dall'applicazione** disponibile nel portale del RENTRI, previa registrazione dell'impresa, **già vidimato** (il modulo sarà scaricato già con un codice univoco di vidimazione) e
 - dovrà essere utilizzato in formato cartaceo **dal 15 dicembre 2024**.
- Il formulario **non sarà più su carta a ricalco in 4 copie**.

Il formulario si compone di **tre moduli** (uno di base e due eventuali):

- **il formulario di identificazione vero e proprio**, da utilizzare nei trasporti ordinari in presenza di un produttore, un trasportatore e un destinatario, nonché di un eventuale intermediario;
- modulo (aggiuntivo) **per il trasporto intermodale**, che integra il formulario ordinario con l'indicazione del o dei terminalisti e dei vari vettori (ferroviario, marittimo e stradale);
- modulo (aggiuntivo) per la **microraccolta**, che integra il formulario ordinario con l'indicazione dei vari produttori presso cui avviene la raccolta.

Il formulario si compone di tre moduli (uno di base e due eventuali):

- il formulario di identificazione vero e proprio, da utilizzare nei trasporti ordinari in presenza di un produttore, un trasportatore e un destinatario, nonché di un eventuale intermediario;
- modulo (aggiuntivo) per il trasporto ordinario con l'indicazione di (marittimo e stradale);
- modulo (aggiuntivo) per la n con l'indicazione dei vari pro

Le principali differenze rispetto al modello attuale sono costituite dalle nuove specifiche sezioni per l'annotazione di **trasbordi**, di **soste tecniche** e di un eventuale **secondo destinatario**, nonché di quella per l'indicazione dell'intermediario, qualora presente.

- Il formulario cartaceo **potrà essere emesso e compilato dal trasportare**, su richiesta del produttore o del detentore, che ne rimane comunque responsabile per informazioni di propria competenza.
- Le copie sottoscritte in partenza saranno **due** (non copie a ricalco, ma copie fotostatiche), sottoscritte dal produttore e dal trasportatore:
 - una rimarrà al produttore;
 - una, consegnata al trasportatore, accompagnerà il rifiuto trasportato.
- Il destinatario firmerà la copia al ricevimento del rifiuto e ne fornirà una riproduzione al trasportatore che ne trasmetterà una ulteriore copia al produttore.

- Il trasportatore potrà far avere al produttore la fotocopia del formulario sottoscritto dal destinatario:
 - mediante consegna diretta;
 - mediante PEC;
 - mediante il servizio di invio messo a disposizione dal RENTRI secondo le procedure che saranno definite con apposito decreto direttoriale oggi non ancora disponibile.

- L'acquisizione da parte del produttore di copia formulario compilato in tutte le sue parti costituirà **attestazione di avvenuto avvio a recupero o a smaltimento.**



- Le modalità di compilazione del nuovo modello di formulario cartaceo saranno definite con decreto direttoriale che ad oggi non è disponibile.
- **Fino al 14 dicembre 2024** le imprese continueranno ad utilizzare il modello di formulario oggi vigente (modulo di cui al dm 1° aprile 1998, n. 145).

Il **R**egistro **E**lettronico **N**azionale per la **T**racciabilità dei **R**ifiuti (RENTRI) sarà composto da:

- una **sezione anagrafica** che comprenderà:
 - le informazioni individuative delle imprese che si iscriveranno al RENTRI;
 - i dati delle autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento che dovranno essere comunicati dagli stessi al momento dell'iscrizione;
- una **sezione tracciabilità** che raccoglierà:
 - i dati dei registri di carico e scarico;
 - I dati dei formulari di identificazione relativi ai rifiuti pericolosi.

Saranno obbligati all'iscrizione al RENTRI:

dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025

- gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento di rifiuti**;
- gli enti e le imprese che eseguono il **trasporto rifiuti a titolo professionale**;
- i **Consorzi** per il recupero e il riciclaggio di alcune tipologie di rifiuti;
- gli **intermediari e commercianti di rifiuti**;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi **con più di 50 dipendenti**.

Saranno obbligati all'iscrizione al RENTRI:

15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

- i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi **con più di 10 dipendenti.**

Saranno obbligati all'iscrizione al RENTRI:

dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

- i produttori di **rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.**

- I produttori iniziali di rifiuti che
 - trasportano i propri rifiuti con l'**iscrizione alla categoria 2-bis** dell'Albo Gestori ambientali (trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 kg/lt al giorno)
- si iscrivono con le tempistiche previste come produttori.

Per definire l'assoggettabilità all'obbligo di iscrizione (e di utilizzo) secondo la tempistica stabilita, i produttori iniziali di rifiuti devono fare riferimento al

- numero dei dipendenti presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI

- i produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** che hanno al massimo 10 dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Sopravvenienza dell'obbligo

- Nel caso in cui, successivamente alle date previste dal dm, un'impresa avvii una **nuova attività soggetta all'obbligo** di iscrizione al RENTRI, vi dovrà provvedere **prima della prima annotazione sul registro di carico e scarico**.

Sopravvenienza dell'esenzione

- Nel caso in cui **vengano meno i presupposti** che determinano l'obbligo di iscrizione (e di utilizzo), l'impresa può cancellare la propria iscrizione che avrà effetto **dall'anno solare successivo**.

Classi di utenti	Diritto di segreteria una tantum	Contributo annuale	
		primo anno	anni successivi
<ul style="list-style-type: none">▪ produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti▪ tutti gli altri soggetti obbligati diversi dai produttori iniziali	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
<ul style="list-style-type: none">▪ produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
<ul style="list-style-type: none">▪ produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

- Le imprese iscritte **dalla data di iscrizione** avranno l'obbligo di
 - trasmettere i dati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti **entro la fine del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata la registrazione.
- Se nel mese non è stata effettuata alcuna annotazione, non dovrà essere trasmesso alcun dato al RENTRI.

Le **modalità di trasmissione** dei dati al RENTRI per

- le aziende dotate di gestionale aziendale e per
- le aziende non dotate di gestionale aziendale

sono ancora

- **oggetto di sperimentazione**

e verranno dettagliate in appositi

- manuali operativi

previsti dal decreto.



- I dati del formulario da trasmettere al RENTRI saranno solo quelli che riguardano **trasporti di rifiuti pericolosi**.
- L'obbligo di trasmissione decorre **dal 15 dicembre 2025**.
- La trasmissione dei dati è ancora in **corso la sperimentazione**.
- La trasmissione sarà **possibile solo per aziende dotate di software** gestionale con le modalità operative che saranno dettagliate nei manuali operativi previsti all'art. 21 del dm e non ancora disponibili.
- Il produttore non dotato di gestionale potrà chiedere al trasportatore di trasmettere i dati del formulario per proprio conto.
- Se il produttore iniziale di rifiuti pericolosi effettua anche il trasporto dei rifiuti da lui prodotti, dovrà dotarsi di gestionale aziendale per tale trasmissione.

- Il formulario digitale sarà:
 - **validato digitalmente** al momento della sua generazione dal sistema RENTRI;
 - **aggiornato progressivamente** da parte di ogni impresa tenuta alla sua compilazione (produttore, trasportatore e destinatario) attraverso i sistemi gestionali aziendali;
 - firmato digitalmente con firma elettronica.
- Durante il trasporto il rifiuto sarà accompagnato da una **stampa** del formulario che sarà conforme ai modelli cartacei (allegato II al decreto) o si potrà esibire su dispositivi mobili in formato digitale (Qrcode).

Imprese con più di **50 dipendenti** che producono

- rifiuti pericolosi e/o
- rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali o derivanti da trattamento rifiuti, acque o emissioni, o da fosse settiche o reti fognarie

Iscrizione a RENTRI (e poi obbligo di utilizzo)		dal 15.12.2024 al 13.02.2025
Nuovo registro	Utilizzo su supporto cartaceo	dal 15.12.2024 fino all'iscrizione a RENTRI
	Trasmissione dei dati a RENTRI	dall'iscrizione a RENTRI
Nuovo formulario	Utilizzo su supporto cartaceo	dal 15.12.2024
	Digitale per i rifiuti pericolosi	dal 15.12.2025

Imprese con più di **10 dipendenti** che producono

- rifiuti pericolosi e/o
- rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, o derivanti da trattamento rifiuti, acque o emissioni, o da fosse settiche o reti fognarie

Iscrizione a RENTRI (e poi obbligo di utilizzo)		dal 15.06.2025 al 14.08.2025
Nuovo registro	Utilizzo su supporto cartaceo	dal 15.12.2024 fino all'iscrizione a RENTRI
	Trasmissione dei dati a RENTRI	dall'iscrizione a RENTRI
Nuovo formulario	Utilizzo su supporto cartaceo	dal 15.12.2024
	Digitale per i rifiuti pericolosi	dal 15.12.2025

Imprese

- fino a **10 dipendenti** e che
- producono **rifiuti pericolosi**

Iscrizione a RENTRI (e poi obbligo di utilizzo)		dal 15.12.2025 al 13.02.2026
Nuovo registro cartaceo	Utilizzo su supporto cartaceo	dal 15.12.2024 fino all'iscrizione a RENTRI
	Trasmissione dei dati a RENTRI	dall'iscrizione a RENTRI
Nuovo formulario	Utilizzo su supporto cartaceo	dal 15.12.2024
	Digitale per i rifiuti pericolosi	dal 15.12.2025

Imprese

- fino a **10 dipendenti** e che
- producono solo **rifiuti non pericolosi** da lavorazioni industriali o derivanti da trattamento rifiuti, acque o emissioni, o da fosse settiche o reti fognarie

Nuovo formulario	Utilizzo su supporto cartaceo	dal 15.12.2024

Imprese che producono solo rifiuti speciali

- **non pericolosi**
- **e non derivanti** da lavorazioni industriali o artigianali, o da trattamento rifiuti, acque o emissioni, o da fosse settiche o reti fognarie

Nuovo formulario	Utilizzo su supporto cartaceo	dal 15.12.2024

- Imprese che effettuano il trattamento di rifiuti
- Imprese che eseguono il trasporto rifiuti a titolo professionale
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di alcune tipologie di rifiuti
- Intermediari e commercianti di rifiuti

Iscrizione a RENTRI (e poi obbligo di utilizzo)		dal 15.12.2024 al 13.02.2025
Nuovo registro	Utilizzo su supporto cartaceo	dal 15.12.2024 fino all'iscrizione a RENTRI
	Trasmissione dei dati a RENTRI	dall'iscrizione a RENTRI
Nuovo formulario	Utilizzo su supporto cartaceo	dal 15.12.2024
	Digitale per i rifiuti pericolosi	dal 15.12.2025

Vi terremo informati



**CONFINDUSTRIA
Veneto**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE